

Considerato che il Servizio Finanziario, in ottemperanza alle citate disposizioni di legge con nota prot. n 1631 del 01/02/2013, ha trasmesso ai responsabili dei settori l'elenco delle somme da mantenere tra i residui attivi e passivi dell'Ente;

Visto il prospetto inviato e sottoscritto dal responsabile del settore tecnico in data 12/02/2013 prot 2312 dove si evince il mantenimento e l'eliminazione dei residui, rilevando inoltre che l'ufficio non ha verificato parte dei residui attivi affidati ed accertati dal servizio;

Visto il prospetto inviato e sottoscritto dal responsabile del settore Affari Generali in data 05/03/2013 prot 3200 dove si evince il mantenimento e l'eliminazione dei residui;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di individuare i residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio 2012 come dagli elenchi allegati alla presente determinazione:

Allegato "A Quadro generale riassuntivo delle entrate-A1 Revisione residui attivi 2011 e precedenti-A2 Revisione residui attivi 2012 e precedenti" - dai quali risultano residui attivi per complessivi € 4.357.260,64 dando atto che tutti i residui riportati hanno singolarmente le caratteristiche prescritte dall'art. 189 del TUEL e che da apposita colonna si evincono le insussistenze/o prescrizioni.

Tali residui sono pari ad 2.489.993,65 da residui ed € 1.867.266,99 da competenza, come si evince dal quadro riassuntivo della gestione finanziaria, e dall'elenco dei residui attivi eliminati distinti per anno di provenienza per un totale di € 84.272,85 di cui € 175.107,90 sono inseriti a crediti di dubbia esigibilità tra le immobilizzazioni finanziarie del patrimonio ;

Allegato "B Quadro generale riassuntivo delle spese -B1 Revisione residui passivi 2011 e precedenti -B2 Revisione residui passivi 2012 e precedenti" - dai quali risultano residui passivi per complessive € 3.940.015,89 dando atto che tutti i residui riportati concernono obbligazioni giuridicamente perfezionate ai sensi dell'art. 190 del TUEL e che da apposita colonna si evincono le insussistenze/o prescrizioni. Tali residui sono pari ad € 2.063.442,35 ed € 1.876.573,54 da competenza, come si evince dal quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed elenco dei residui passivi eliminati per € 90.497,12 insussistenti ed € 228,14 prescritti.

Il Responsabile Del Servizio Economico-Finanziario
Dott. Gianfilippo Marino



Comune di Pietraperzia

Provincia di .Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail ragioneria@comune.pietraperzia.en.it

SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Richiamati:

Art. 189 - Residui attivi.

- 1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non rimosse entro il termine dell'esercizio.
- 2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata.
- 3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa Depositi e Prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi dal altri Istituti di credito.
- 4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art.190 - Residui passivi.

- 1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
- 2. (Comma così modificato dall'art. 10 del Decreto Legislativo 11 giugno 1996, n. 336) è vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.
- 3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 228 - Conto del Bilancio.

..... omissis

- 3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle regioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui.

Gli artt. 178,183 del TUEL con cui vengono definite, esattamente, le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

Art. 45 del regolamento di contabilità che al comma 2 recita testualmente : " Possono essere mantenute fra i residui attivi dell'esercizio esclusivamente le entrate riaccertate a seguito di revisione annuale in sede di conto del bilancio";

Art. 46 del regolamento di contabilità che al recita : " Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata è tenuto a curare, anche a seguito di segnalazione della ragioneria, che l'accertamento e la riscossione delle entrate trovino puntuale, tempestivo e integrale riscontro nella gestione";

Art. 55 del regolamento di contabilità che al comma 1 recita testualmente : " Possono essere mantenute fra i residui passivi dell'esercizio esclusivamente le partite a debito che hanno formato oggetto di revisione annuale in sede di conto del bilancio";

Richiamato Principio contabile n. 2: "Gestione nel sistema di bilancio" redatto dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali ed approvato il 18 novembre 2008 afferma: Residui Attivi

29	La fondatezza giuridica dell'accertamento deve essere costantemente verificata e formalizzata annualmente dai responsabili dei servizi competenti, prima della deliberazione del rendiconto, con individuazione dei singoli crediti accertati, dell'esercizio finanziario di provenienza, dei tempi e delle eventuali problematiche in ordine allo smaltimento dei residui attivi.
----	--

30	La competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento dei residui attivi è attribuita ai soggetti preposti ai vari servizi, su impulso e coordinamento del responsabile del servizio economico-finanziario.
31	Le operazioni di revisione conducono al riaccertamento delle posizioni creditorie ed all'eventuale eliminazione, totale o parziale, dei residui attivi riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito. In tal caso i responsabili dei servizi devono dare adeguata motivazione descrivendo analiticamente le procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale.
32	I residui attivi eliminati in conseguenza del riaccertamento operato sulla base delle informazioni conosciute alla data di deliberazione del rendiconto, sono inseriti nel conto del patrimonio tra le attività per immobilizzazioni finanziarie fino al compimento dei termini di prescrizione, oppure all'accertamento della definitiva inesigibilità.
33	I residui attivi eliminati per insussistenza o per l'eventuale intervenuta prescrizione sono elencati in allegato al conto del bilancio. Il dirigente competente predispone apposita relazione per motivare adeguatamente le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione. Rimane fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie.

[RESIDUI PASSIVI]

75	Ove non diversamente disposto da regolamento dell'ente, la competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento dei residui passivi è attribuita ai responsabili dei servizi, ognuno per gli stanziamenti di spesa attribuiti alla propria competenza gestionale.
76	Le condizioni necessarie al riaccertamento degli impegni riportati a residui devono essere costantemente verificate dai responsabili dei servizi competenti i quali comunicano al responsabile del servizio finanziario non solo i risultati delle verifiche effettuate, ma anche i tempi e le eventuali problematiche in ordine allo smaltimento dei residui stessi.
77	La verifica del permanere o meno delle posizioni debitorie effettive o di impegni riportati a residui passivi pur in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate, in forza delle disposizioni ordinamentali, deve essere eseguita annualmente, prima della deliberazione del rendiconto, ai fini della revisione del mantenimento, in tutto o in parte, delle poste impegnate giuridicamente o contabilmente negli anni precedenti e riportate a residuo.
78	Le operazioni di revisione conducono al riaccertamento delle posizioni debitorie effettive o mantenute contabilmente a termini dell'ordinamento finanziario e contabile ed all'eventuale eliminazione, totale o parziale, dei residui passivi riconosciuti insussistenti o prescritti
79	Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo.

Ritenuto di dover provvedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, provenienti sia dalla competenza dell'ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impegno;